

CIRCOLARE N. 60/25

ROMA, 05/11/2025

**Autotrasporto: Applicazione norme sulla disciplina dei tempi di carico e scarico. Chiarimenti del MIT**

Roma 5 novembre 2025 \_ Vi trasmettiamo in allegato la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.13485 del 4 novembre 2025 con la quale il Dipartimento per i trasporti e la navigazione interviene a fornire alcuni orientamenti riguardo l'applicazione delle norme sulla disciplina dei tempi di carico e scarico, in risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenute allo scopo di favorire una migliore applicazione della normativa ed evitare difficoltà operative o contenzioso.

In primo luogo, sulla portata della nuova norma dei tempi di attesa al carico/scarico, viene confermata la inderogabilità delle nuove regole escludendo la facoltà di deroga pattizia non più prevista con la modifica normativa.

Questo è sicuramente da annoverarsi come un importante risultato per la categoria, che non dovrà più 'subire' pattuizioni peggiorative rispetto a quanto fissato dalla legge, che mira ad introdurre un univoco regime volto a garantire la continuità del servizio di autotrasporto.

Il MIT, nel ribadire che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell'indennizzo ad essi correlati), evidenzia che:

- è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso **all'attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1)**;
- è stabilito in 100 euro l'indennizzo dovuto al vettore **per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2)**;
- l'indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, **in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico**; anche in questo caso l'indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 3).

Da quanto sopra evidenziato il Ministero ribadisce quindi che:

- nella franchigia di cui al comma 1 **non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico**;
- **non vi sono periodi di franchigia relativi all'indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico**;
- **l'indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all'ora.**

Rimane fermo che l'indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.

Per quanto precisato risulta del tutto evidente che la normativa attribuisce notevole importanza al contratto di trasporto, preferibilmente in forma scritta, e alle indicazioni da fornire con precisione al vettore circa il luogo, l'orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda alla lettura della circolare.

ALLEGATI: circolare MIT n.13485 del 4 novembre 2025